



FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA
DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione

1^a Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146

Istituito in Italia



Via Plava 86, 10135 TORINO



+39 011 0058106
+39 011 0056980



fipdaf@stellantis.com
fipdaf@legalmail.it



www.fipdaf.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 22/05/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FIPDAF è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore da 21/05/2026)

Il "FIPDAF – FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE" è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinata dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Esso è stato costituito in attuazione dell'Accordo Sindacale Aziendale istitutivo 5 dicembre 1986; detto accordo è stato modificato e integrato dall'Accordo Sindacale del 26 novembre 2010: in base ai suddetti accordi Fiat S.p.A. (già FCA N.V. oggi Stellantis N.V.), Fiat Industrial S.p.A. (oggi Iveco Group N.V. e CNH Industrial N.V.) e Federmanager sono denominate "fonti istitutive".

La disciplina contrattuale del Fondo è stata riunita in un unico accordo, denominato **Accordo FIPDAF** e sottoscritto il 2 marzo 2016 e rinnovato in data 28 aprile 2023, che è parte integrante del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti di aziende dei Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari.

Il FIPDAF è finalizzato all'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il FIPDAF opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione, in forma assicurativa. La gestione delle risorse è svolta nell'esclusivo interesse dell'iscritto.

Possono aderire al FIPDAF tutti i lavoratori dipendenti individuati dalla contrattazione collettiva tra le Parti Istitutive, i quali hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato con le Società dei Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari nonché con le Società da esse controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., oppure quelle in cui, pur in assenza del mantenimento di una partecipazione nella misura minima, sia confermata l'adesione attraverso uno specifico accordo aziendale. Infine, possono essere iscritti al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo per i quali l'aderente faccia espressa richiesta.

È prevista la possibilità di adesione al Fondo anche a seguito di conferimento tacito del trattamento di fine rapporto (TFR).

La partecipazione al FIPDAF consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Le Società associate versano contributi a favore di ciascun proprio dirigente, Iscritto al Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per un importo pari al 5% della retribuzione complessiva annua lorda utile ai fini del TFR. L'accordo FIPDAF del 21 ottobre 2020, rinnovato il 28 aprile 2023, ha stabilito che per tutti gli iscritti di prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995 l'azienda versi un contributo aggiuntivo dell'1%.

I dirigenti associati al Fondo, siano essi vecchi iscritti o nuovi iscritti versano un contributo pari a quello aziendale nella rispettiva misura della retribuzione di cui sopra; in alternativa il dirigente, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge, può determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico nella misura diversa che egli intenda liberamente destinare, modificando detta aliquota secondo le possibilità previste dall'accordo FIPDAF del 21 ottobre 2020, rinnovato il 28 aprile 2023, tra cui la possibilità di contenere la

contribuzione a proprio carico sino al suo eventuale azzeramento se iscritti al Fondo in data antecedente al 1° settembre 2014, o al suo eventuale dimezzamento (2,5%-3%) se iscritti al Fondo a partire dal 1° settembre 2014 in modo che sia ridotta o azzerata la quota di contribuzione complessivamente versata al Fondo eccedente il limite fiscale di non concorrenza alla formazione del reddito, ferma restando la contribuzione a carico azienda.

L'accordo FIPDAF del 28 aprile 2023 ha confermato l'applicazione delle aliquote di contribuzione sulla retribuzione utile ai fini del TFR senza limiti di massimale per tutti i dirigenti e ha mantenuto il minimale contributivo a carico azienda, nella misura di 4.800 euro annui per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica dirigenziale e di 4.000 euro annui per i dirigenti con anzianità fino ai 6 anni compiuti. In caso di permanenza nel Fondo per periodi inferiori a un anno, detti importi saranno riproporzionati in relazione ai mesi di iscrizione nell'anno di riferimento.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FIPDAF nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').*